

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46138 del registro di Segreteria

TRA

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS,
(C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio e
persona in Parma, Viale Mariotti n. 1 rappresentata e difesa dall' avv.
Marcello Ziveri (C.F.: ZVRMCL44R25G337T) p.e.c.:
marcello.ziveri@pec.abcz.biz,

RICORRENTE

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati
Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), p.e.c.:
avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.:
MNZRST58R13C129I), p.e.c.: avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it,
con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2

presso l'Avvocatura INPS, giusta procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n.37590 Raccolta n. 7131

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

Voglia codesta Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciriaco De' Gigli n. 21, riconoscere alla medesima, nell'ambito della Gestione Pubblica, il diritto alla pensione di vecchiaia col sistema del calcolo contributivo a fronte dell'ammontare della contribuzione afferente il periodo 2005-2020 di cui la medesima è titolare e ciò a partire dal 01/05/2021.

Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.

accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

FATTO

Con ricorso notificato il 14.9.2023 alle ore 14:08 a mezzo PEC OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoratrice subordinata

dal 01/01/1974 al 18/03/1991 alle dipendenze del Comune di OMISSIS;

la medesima con decorrenza in data 03/91 è divenuta titolare di pensione di vecchiaia cat. VOCPEL (già pensione di vecchiaia per i dipendenti Enti locali - CPDEL) erogata dall'INPS e successivamente al proprio pensionamento, la sig.ra OMISSIS, a partire dall'anno 1997 e fino all'anno 2007, ha prestato attività di collaborazione versando alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati la relativa contribuzione.

Per effetto di detta contribuzione la ricorrente chiedeva ed otteneva, con decorrenza dal 11/2020, la liquidazione - da parte dell'INPS - della pensione di vecchiaia spettante ai lavoratori parasubordinati.

Inoltre, la sig.ra OMISSIS a partire dal 03/01/2005 ha iniziato a prestare la propria attività di professoressa associata alla dipendenza della Università della OMISSIS. Successivamente, a partire dal 05/02/2008 il rapporto è proseguito alle dipendenze dell'Università degli Studi di OMISSIS, rapporto che si è protratto a tutto il 31/10/2020 allorché la ricorrente aveva a rassegnare le proprie dimissioni per raggiunti limiti massimi d'età.

Alla dismissione del rapporto, la sig.ra OMISSIS, compiuti i 71 anni il 02/03/2021, in data 03/05/2021 presentava all'INPS - Sede di OMISSIS OMISSIS domanda volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia (nell'ambito della Gestione Pubblica) con il sistema del calcolo contributivo.

Con nota del 30/09/21 la Direzione Provinciale INPS di OMISSIS

comunicava all'interessata il disposto rigetto della domanda con la motivazione che "la contribuzione versata dall'iscritta a partire dal 2005 non raggiunge(va) il requisito minimo previsto della legge, ai fini di un autonomo diritto a pensione in gestione pubblica.

Tanto premesso, invocando il disposto dell'art. 24, comma 7, del d.l. nr. 201 del 2011 chiedeva che le fosse erogato il trattamento pensionistico con il sistema contributivo.

Si costituiva l'INPS asserendo che il provvedimento di rigetto dell'Istituto era legittimo in atteso che parte ricorrente aveva già contribuzione nella cassa CPDL in data antecedente al 1996.

Successivamente, alla udienza del 23.11.2023 la causa è stata rinviata al 22.2.2024 per deposito di memorie sulla applicazione dell'art. 24, comma 7, invocato da ricorrente, e poi la causa è stata decisa dopo la discussione tra l'avv. Nasso per INPS e l'avv. Ziveri per la ricorrente.

DIRITTO

La domanda è fondata.

§ 1 MERITO

1.1 PREMESSA

Nell'ambito di una omologazione dei regimi pensionistico pubblico e privato, e superamento del metodo retributivo per quello contributivo, iniziata con la riforma Dini del 1995, il dl nr 2011 all'art. 24, comma 6, ha previsto che:

"Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e

tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:".

Il successivo comma 7 detta i presupposti per l'ottenimento del beneficio, ovvero, di norma, 20 anni di contribuzione.

Con una clausola di salvaguardia, dettata per situazioni transitorie e in essere alla data di entrata in vigore del d.l., è stato previsto che *"Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni"..*

In sostanza, per poter ottenere il beneficio richiesto dalla ricorrente (il diritto alla pensione di vecchiaia col sistema del calcolo contributivo) occorre ricoprire i requisiti richiesti dal periodo in esame. Ed tanto è stato soddisfatto dalla ricorrente la quale ha dimostrato di aver maturato una anzianità contributiva maggiore a 5 anni (per effetto della pensione erogata dall'ex CPDEL) e aver superato i settanta anni.

1.2 LA POSIZIONE DELLA RICORRENTE

Invero, in merito al requisito contributivo la norma di riferimento (art. 24 comma 11 L. n. 214/2011) precisa che per accedere al trattamento pensionistico il primo accredito contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, deve essere riferito alla gestione assicurativa in cui si liquida la pensione, vale a dire, nel caso di specie, alla gestione esclusiva, protrattasi ininterrottamente dal 03/01/2005 al 31/10/2020, data di dismissione del rapporto di lavoro.

La circostanza poi che la sig.ra OMISSIS fosse già titolare, in data

antecedente al 1996, di contribuzione presso la Cassa CPDL, e più precisamente, di un trattamento pensionistico erogato da una cassa pensionistica della gestione esclusiva, contrariamente a quanto affermato dalla difesa INPS, non può ritenersi ostativa alla liquidazione della pensione col sistema contributivo in presenza di un'opzione in tal senso (come nel caso di specie).

Insomma, quel che la ricorrente chiede è la totalizzazione dei contributi (d.lgs. nr. 42 del 2006) che permette di cumulare i periodi di servizi con iscrizioni alle varie casse riconducendo il tutto al sistema contributivo. Di qui l'accoglimento della domanda e la condanna al pagamento di eventuali arretrati maturati.

1.3 LA CIRCOLARE INPS

Né si può opinare diversamente sulla base della lettura della circolare del 24.1.2017 dell'INPS, e dall'istituto invocata assieme ad analoga del 2012, depositata assieme a note finali, per giungere al rigetto della domanda.

In realtà l'atto amministrativo invocato dalla difesa della amministrazione effettua una ricognizione ed esemplificazione delle novità normative che si sono succedute nel tempo.

Con particolare riferimento agli assicurati che possano fare valere periodi assicurativi presso casse pensionistiche della Gestione esclusiva, la circolare richiama innanzitutto le norme che prevedono la riunione e/o il ricongiungimento dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o enti con iscrizione a una delle Casse Pensioni della gestione esclusiva.

§ 2 INTERESSI

Quanto agli interessi osserva il giudice quanto segue:

Come è noto, l'imprinting del principio nominalistico consacrato nell'art. 1277 del cc del 1942 se da un lato comporta la certezza dell'oggetto dell'obbligazione, dall'altro lato è svantaggiosa per il creditore nel caso di perdita di valore reale della moneta rispetto al suo valore nominale.

È così che, in un periodo di forte crisi economica e al fine di favorire categorie svantaggiate nel 1977 il legislatore, con la legge nr 533, intervenne per la tutela di una particolare classe di soggetti svantaggiati, i lavoratori. Infatti, il lasso di tempo tra l'instaurazione del giudizio e una sentenza favorevole avrebbe fatto perdere valore al creditore di moneta, soggetto debole del rapporto, e contraddetto i principi ispiratori del processo civile, tra i quali quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Ecco che il comma 3 dell'art 429 cpc, norma di portata eminentemente sostanziale, ha previsto un criterio di recupero automatico della perdita del valore di acquisto della moneta tramite la debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il calcolo di cui all'art. 150 disp. Att. c.p.c.

Per la categoria ordinaria di obbligazioni residuava il principio nominalistico.

Nel 2002 il legislatore al fine di tutelare il creditore di moneta ha emanato il dlgs 231, che ha previsto il pagamento, in caso di ritardo, di

un saggio parametrato al tasso di rifinanziamento della BCE al fine di dissuadere il debitore dal procrastinare l'adempimento.

E, sempre per dissuadere il debitore di moneta da tattiche dilatorie, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è stato così sostituito nel 2015 a mezzo dell'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

Quanto al credito pensionistico si pone il problema della eventuale concorrenza del tasso di cui all'art. 167 del cgc e di quello, sempre legale, a partire dalla domanda, di cui all'art. 1284, comma 4, cc.

Quanto alla non sovrapponibilità del debito pensionistico a quello ordinario e quindi alla applicazione dell'art. 167 cgc, ritiene questo giudicante che la situazione disciplinata dall'art. 1284 c.c. sia applicabile anche al processo pensionistico riservato al pubblico impiego.

Innanzitutto, perché, proprio perché norma di maggior favore rispetto a tutti i creditori (non solo il lavoratore dipendente o il pensionato), il giudice non possa che optare per la soluzione favorevole all'applicazione del tasso codicistico a decorrere dalla domanda.

Inoltre, se è pur vero che fino ad ora vi è un quadro frastagliato di giudici di merito, considerato che Corte Appello Venezia Sent. 627/2022 e Corte appello Perugia Sent. n. 49/2021 non ritengono applicabile l'art. 1284 nelle controversie di lavoro, si osserva che però un recente arresto della Corte di Cassazione (Ord. 61/2023) estende l'applicazione dell'art. 1284 cc a tutti i tipi di obbligazione,

L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli

effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.

Né l’art. 167 cgc è di ostacolo alla applicazione della norma di cui al codice civile.

Il comma 3 dell’art. 167 prevede la condanna al maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito “secondo le vigenti disposizioni”.

Orbene il rinvio mobile alle vigenti disposizioni all’attualità può tranquillamente intendersi all’art 1284 cc.

Il disposto dell’art. 429 cpc letto in combinato disposto con l’art 150

disp. att. cpc secondo cui ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Pertanto, per il giudice ordinario è stato previsto un sistema di rinvio fisso all'ISTAT per il calcolo del maggior danno.

Viceversa, il richiamo alle vigenti disposizioni effettuato dall'art 167 cgc consente all'interprete la individuazione, volta per volta della norma applicabile che allo stato è l'art. 1284, comma 4 del c.c. esteso dalla ordinanza della Cassazione sopra riportata a tutte le obbligazioni. Infine, non costituisce un ostacolo il celeberrimo art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994.

Innanzitutto, perché detta normativa regola l'ipotesi del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre nel caso di specie occorre stabilire solo quale tasso di interesse applicare, quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 del c.c., che regola il saggio prima della domanda giudiziale o quello di cui al comma 4, che governa l'ipotesi del saggio dopo la domanda.

In secondo luogo, perché dalla interpretazione letterale dello stesso e del successivo decreto attuativo non emergono ostacoli all'applicazione della regola di cui all'art. 1284 c.c. come interpretato da questo giudice.

Secondo l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che regola il cumulo di rivalutazione ed accessori), i criteri e le modalità di applicazione del cumulo di cui alla legge sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Il successivo D.M. 1 settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) all'art 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria) statuisce che

Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il richiamo dell'art. 2 del D.M. menzionato, pertanto, deve intendersi effettuato al predetto articolo nella sua interezza, ivi compreso il comma 4 che statuisce il tasso legale degli interessi successivamente alla domanda giudiziale.

Pertanto, al ricorrente sulle somme eventualmente maturate andranno riconosciuti gli interessi di cui all'art. 167 cgc dalla maturazione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da quella data fino all'effettivo soddisfo.

§ 3 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di OMISSIS in complessivi € 3.225, tenuto conto del d.m. 55 del 2014

(cause innanzi alla Corte dei conti, valore indeterminabile complessità media, valori minimi), oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, se dovuti.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il 14.9.2023 alle ore 14:08 nel giudizio nr. 46138 così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto riconoscere alla medesima, nell'ambito della Gestione Pubblica, il diritto alla pensione di vecchiaia col sistema del calcolo contributivo a fronte dell'ammontare della contribuzione afferente il periodo 2005-2020 di cui la medesima è titolare e ciò a partire dal 01/05/2021, con condanna al pagamento dei ratei arretrati se dovuti oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c.;

b) condanna l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 3.225 (euro tremiladuecentoventicinque/00).

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 22.2.2024.

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 28 febbraio 2024

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 28 febbraio 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente